IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 37

DI DATA: 26/02/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE CORSO MICROSOFT POWER APPS E POWER AUTOMATE - CIG B08085412D AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE PROGETTO 164 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

☐Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

☑ impegno 257/2024

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio n. 13/2023 che istituisce un gruppo di lavoro interno trasversale dedicato al completamento del sistema di gestione delle relazioni con soggetti esterni e digitalizzazione dell'intero processo di quality check, elaborazione ed analisi del dato;

PRESO ATTO dell'esigenza del personale incaricato di frequentare un corso di formazione mirato all'approfondimento degli strumenti Microsoft Power Apps e Power Automate, che consentono di creare applicazioni aziendali e automatizzare i flussi di lavoro, al fine di poter gestire in autonomia eventuali problematiche o processi dell'applicativo di Customer Relationship Management (CRM) in uso presso l'Ente;

DATO ATTO che:

- con disposizione del Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi di data 14 ottobre 2021, n. 129, la ditta beanTech S.r.l., ad esito di una procedura di affidamento diretto preceduta da avviso di indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici, è stata affidataria del contratto di servizio per la progettazione e realizzazione di una piattaforma di Customer Relationship Management (CRM);
- la ditta beanTech S.r.l., che possiede la certificazione di Microsoft Gold Partner, oltre ad operare nello sviluppo di soluzioni software/hardware avanzate, possiede una pluriennale e qualificata esperienza nell'organizzazione e gestione di corsi innovativi per l'acquisizione di tecniche, metodi e strumenti volti a incrementare l'efficacia di strategia, ideazione e progettazione e mette a disposizione docenti con competenze tecniche necessarie per realizzare il corso oggetto della presente disposizione;

RITENUTO di richiedere alla beanTech S.r.l. un preventivo di offerta per l'organizzazione e realizzazione del corso di formazione in oggetto;

VISTA e ritenuta congrua l'offerta di beanTech S.r.l., che prevede un costo di euro 3.500,00 IVA esclusa;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

VISTO l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente alla fornitura oggetto della presente disposizione;

RITENUTO di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto all'operatore economico beanTech S.r.l., con sede legale in Via Ivrea, 5 (UD), CF e PIVA 02175740303, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, in ragione dell'importo contrattuale;
- approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- impegnare l'importo totale di euro 3.500,00, sul capitolo 1.03.02.04.999, ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, codice progetto 164 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, del bilancio di previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

CONSIDERATO che al presente affidamento non si applica il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, in ragione dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che il CIG attribuito a questa procedura è B08085412D;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Grazia Dall'Acqua, responsabile dell'Ufficio Valorizzazione, Risorse Umane e Benessere;

RICHIAMATO l'art. 25 dello Statuto dell'Amministrazione che definisce le competenze del Direttore Generale;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto all'operatore economico beanTech S.r.l., alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito MePA, in ragione dell'importo contrattuale;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo totale di euro 3.500,00, IVA esente in base all'art. 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993 n. 537, sul capitolo 1.03.02.04.999, ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE

E ADDESTRAMENTO, codice progetto 164 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, del bilancio di previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
26.02.2024
15:43:54
GMT+01:00

ALLEGATI:

- Proposta Contrattuale
- Preventivo

Spettabile

beanTech S.r.l.
Via Ivrea, 5
33100 Udine (UD)
C. F./ P. IVA 02175740303

Via PEC: **beantech@pec.it**

Prot. DGE/SER/2024/19/PEC: v. segnatura

Trieste, __ febbraio 2024

Oggetto: PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CORSO "MICROSOFT POWER APPS E POWER AUTOMATE" – CIG: B08085412D.

Si fa seguito agli accordi intercorsi, e si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CORSO "MICROSOFT POWER APPS E POWER AUTOMATE"

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato da Anna Sirica, Direttore Generale domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. sulla base delle necessità segnalate da parte dell'Ufficio valorizzazione Risorse Umane e Benessere, Area Science Park ha avviato una procedura per l'affidamento del servizio di realizzazione del corso "Microsoft Power Apps e Power Automate";
2. con disposizione del Direttore Generale n. xx DGE di data XX/02/2024, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), il servizio di realizzazione del corso "Microsoft Power Apps e Power Automate"; all'operatore economico beanTech S.r.l., Via Ivrea, 5, 33100 Udine (UD), C. F./P.IVA 02175740303**,** (di seguito denominato Appaltatore);
3. le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023;
4. l'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione del preventivo;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo di data 8/2/2024

dell'Appaltatore.
2. Il Contratto è disciplinato:
 a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link:

 https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf ;

 d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link:

 https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf .

3. Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, **il Preventivo di offerta dell'Appaltatore di data 8/2/2024, allegato in calce al presente documento (d'ora in poi l'Offerta).**
4. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto la realizzazione del corso "Microsoft Power Apps e Power Automate". Per una descrizione dettagliata del servizio si rinvia all'**Offerta** di cui all'art. 1 punto 3 del presente documento.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo dalla data di sottoscrizione dello stesso, scadrà al termine delle attività previste dall'Offerta. Il cronoprogramma delle attività sarà concordato dall'Amministrazione assieme all'Appaltatore. È previsto che le prestazioni si concludano entro e non oltre il 31/12/2024. Nel caso in cui tale termine dovesse protrarsi per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà delle parti, sarà facoltà dell'Amministrazione applicare l'art. 121 del D.lgs. 36/2023.
2. In nessun caso, al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 3.500,00 (Diconsi euro tremilacinquecento/00), da intendersi I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 633/72, omnicomprensivi e senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione. Detto importo verrà corrisposto su presentazione della relativa fattura, dopo il termine delle prestazioni previste dal contratto.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare il seguente codice **CIG: B08085412D**.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
7. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore con prontezza e regolarità.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base a specifica richiesta dell'Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax ed e-mail); tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
9. Le attività in oggetto non determinano l'obbligo di redazione del DUVRI, trattandosi di attività effettuata on-line.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche "GDPR") l'Amministrazione rende le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti in occasione della richiesta e successiva presentazione di preventivo, nonché nel corso delle attività di affidamento, stipula e gestione del conseguente contratto.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI - L'Amministrazione tratterà i dati personali comunicati dall'impresa destinataria della richiesta di preventivo cui il presente capitolato è allegato e/o acquisti dall'Amministrazione stessa, riferiti ai legali rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'impresa stessa e, in particolare, dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a condanne penali e reati e ogni altra informazione richiesta dal D.lgs. n. 36/2023 e/o a comprova dei requisiti di cui all'art. 4 del presente capitolato. Tali dati sono riconducibili alle categorie dei dati personali comuni e dei dati di cui all'art. 10 del GDPR (c.d. "dati giudiziari"). Non sono, invece, oggetto dei trattamenti di dati effettuati dall'Amministrazione le informazioni appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" (c.d. "dati sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.

In qualità di titolare autonomo del trattamento, l'impresa succitata:

- garantisce di poter comunicare i suddetti dati personali all'Amministrazione in base a un'idonea base giuridica che ne legittima il trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge e conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire ad Area Science Park dagli interessati;
- si impegna a portare a conoscenza degli interessati le presenti informazioni rese dall'Amministrazione in relazione al trattamento dei loro dati personali.

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99. Gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali degli interessati è finalizzato unicamente all'espletamento del procedimento di affidamento del contratto pubblico per il quale sono stati conferiti, o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nonché all'eventuale stipula e gestione del conseguente contratto. Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali degli interessati si rinvengono nei seguenti articoli:

- art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni di affidamento del contratto per cui è richiesto preventivo;
- art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa eurounionale in materia di contratti pubblici, di trasparenza, di antimafia, ovvero imposti dalle Autorità competenti;
- art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per garantire la prevenzione e repressione di atti illeciti;
- art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR (perseguimento di un legittimo interesse del Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e nella gestione degli eventuali contenziosi;
- art. 10 del GDPR e art. 2-octies, co. 1, e co. 3, lett. i), del Codice in materia di protezione dei dati personale (D.lgs. n. 196/2003) in relazione ai trattamenti dei dati relativi a condanne penali e reati finalizzati all'accertamento dei requisiti di idoneità morale di coloro che intendono partecipare alla procedura di gara.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell'autorità, i dati personali raccolti potranno essere comunicati ai soggetti individuati dalla normativa in materia di contratti pubblici, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale, e potranno essere diffusi in ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del trattamento e da personale previamente autorizzato e istruito e/o da Responsabili del trattamento all'uopo nominati. Gli interessati potranno richiedere, in qualunque momento, al Titolare la lista completa dei Responsabili nominati.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE – Qualora Area Science Park debba trasferire i dati personali degli interessati in Paesi extra UE, il trasferimento sarà effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 45, 46, 47 o 49 del GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - Con riferimento ai dati personali conferiti, gli interessati sono detentori dei seguenti diritti:

a) di accesso ai dati personali;

b) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;

c) di opposizione al trattamento;

d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;

e) di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a d) gli interessati potranno inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN'EVENTUALE MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI - Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è obbligatorio in ragione delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia di contratti pubblici. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di procedere all'affidamento dell'appalto ovvero l'impossibilità di stipulare, gestire o eseguire il conseguente contratto.

INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – Per il trattamento dei dati personali degli interessati, Area Science Park non adotta alcun processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

ART. 9 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Area Science Park, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, ritenuto che l'impresa offra garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che i suddetti trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR stesso (D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101), e sia in grado di assicurare la protezione dei diritti degli interessati lo nomina quale Responsabile del trattamento alle condizioni e nei termini di seguito riportati:

OGGETTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'impresa è autorizzata a trattare, in qualità di Responsabile del trattamento, per conto di Area Science Park, Titolare del trattamento, i dati di carattere personale necessari al fine di prestare il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato. Il presente incarico è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà, pertanto, revocato di diritto alla cessazione del medesimo, prevista e disciplinata di seguito. Il trattamento consisterà nel compimento delle operazioni necessarie e funzionali alle attività oggetto del servizio di cui all'art. 1.1 del presente capitolato e richiederà di svolgere le seguenti operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati personali.

IDENTIFICAZIONE DEI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO - Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato Area Science Park, in qualità di Titolare del trattamento, metterà a disposizione dell'impresa le informazioni riferite alle persone fisiche coinvolte nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, qualificabili come dati comuni.

DURATA - Il presente incarico di Responsabile del trattamento è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà revocato di diritto alla cessazione del medesimo, prevista e disciplinata dall'art. 2 del presente capitolato. La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alle obbligazioni di legge e contrattuali assunte nei confronti di Area Science Park, salva l'archiviazione di dati, informazioni, file, log necessari per precostituire prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni medesime, fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti per responsabilità extracontrattuali e contrattuali. Area Science Park, in qualità di Titolare del trattamento, è consapevole che il Responsabile potrà trattare i dati anche successivamente al

venir meno del contratto, se ciò verrà fatto per finalità lecite che non contrastano con l'ordinamento interno. Qualora il rapporto tra Area Science Park e l'impresa venisse meno per qualsiasi motivo o le attività di cui al presente contratto non venissero più svolte, anche il presente incarico verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ferma restando la possibilità per il Responsabile di trattare i dati secondo le condizioni disciplinate dal presente capitolato. Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia della presente nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o eurounionale che preveda la conservazione dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, alla restituzione di tutti i dati in suo possesso, eliminando, altresì, definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile del trattamento e tutto il suo personale si impegnano a:

a) utilizzare i dati personali oggetto del trattamento e quelli che raccoglieranno durante lo svolgimento del servizio, solo per la finalità di cui al presente capitolato. In nessun caso potranno utilizzare i dati per fini personali;
b) trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da Area Science Park, in qualità di Titolare del trattamento. Qualora il Responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il GDPR o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea o degli Stati membri, dovrà darne immediatamente informazione ad Area Science Park;
c) ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del GDPR tenere un registro scritto di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto di Area Science Park, che contenga:
 - il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
 - ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 49, comma 2, del GDPR la documentazione delle garanzie adeguate;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, comma 1, del GDPR (pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali; capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi di trattamento; capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento);
d) mantenere l'obbligo di segretezza con riguardo ai dati personali a cui hanno avuto accesso per effetto del presente incarico, anche in seguito al completamento del servizio e alla cessazione dell'incarico di Responsabile del trattamento;
e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino espressamente e per iscritto a rispettare la riservatezza, nonché a rispettare le relative misure di sicurezza, di cui dovranno essere debitamente informate;
f) mantenere a disposizione di Area Science Park la documentazione attestante il rispetto dell'obbligo stabilito alla lettera precedente;
g) garantire la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
h) assistere Area Science Park con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di procedere a una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché assicurare ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR stesso. Il Responsabile, ove necessario ai sensi della normativa

vigente o su richiesta del Titolare, relativamente ai dati personali e alle procedure e tecnologie usate dal Responsabile nel trattamento degli stessi, si impegna a effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali;

i) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina, nonché per la realizzazione delle consulenze o dei controlli del Titolare o altro consulente da lui autorizzato;
j) procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare e curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
k) astenersi dal trasferire i dati personali trattati per conto del Titolare al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto di volta in volta dello stesso; in caso di consenso, il Responsabile dovrà assicurarsi che il trasferimento avvenga verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali che garantiscano un livello di sicurezza e protezione adeguato, adottando tutte le misure previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR. Il Responsabile dichiara che i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello SEE;
l) assistere Area Science Park nel fornire riscontro alle richieste per l'esercizio dei seguenti diritti degli interessati: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione; diritto di limitazione del trattamento e diritto di portabilità dei dati; diritto a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate (inclusa l'elaborazione di profili). Il Responsabile del trattamento deve rispondere, per conto di Area Science Park ed entro il termine stabilito, alle richieste per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate, relative ai dati oggetto dell'incarico, dopo averne concordato congiuntamente il riscontro col Titolare. Il Responsabile si impegna pertanto a comunicare al Titolare entro 3 (tre) giorni lavorativi all'indirizzo rpd@areasciencepark.it le eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire;
m) spetta ad Area Science Park fornire l'informativa agli interessati al momento della raccolta dei dati e acquisire, se necessario, il relativo consenso;
n) notificare ad Area Science Park, senza ingiustificato ritardo, e al più tardi entro 48 ore, mediante e-mail inviata all'indirizzo teamcrisi@areasciencepark.it, le violazioni della sicurezza dei dati personali a suo carico, e anche di quelle presso gli eventuali sub-responsabili, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della documentazione e comunicazione dell'evento. Non sarà necessaria la notifica quando è improbabile che la suddetta violazione della sicurezza costituisca un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notifica riporterà almeno le seguenti informazioni:
 - descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - nome e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;
 - descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte di Area Science Park per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il Responsabile si impegna inoltre a adottare, di concerto con il Titolare, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente. Spetta ad Area Science Park comunicare le violazioni della sicurezza dei dati agli interessati.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA – AUDIT E DIRITTI DI VERIFICA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile si impegna a:

- dotarsi di un sistema Antivirus;

- dotarsi di un Firewall;
- effettuare Backup;
- provvedere alla conservazione sicura delle credenziali;
- utilizzare password complesse;
- garantire la sicurezza dei documenti cartacei;
- conservare i documenti in armadi chiusi a chiave;
- garantire misure adeguate di prevenzione ambientale;
- sviluppare e mantenere costantemente aggiornati gli standard di sicurezza;
- rimanere aggiornato su norme, regole o vulnerabilità segnalate e relative alla sicurezza;
- effettuare vulnerability assessment periodici;
- provvedere alla profilazione degli accessi relativi alle utenze;
- utilizzare credenziali uniche non assegnabili ad altri utenti;
- effettuare la gestione del tracciamento e dei file di log;
- garantire che all'interno della propria organizzazione sia individuata la struttura di Information Security e il suo responsabile;
- garantire che nella struttura di Information Security siano adottate misure di sicurezza adeguate e che siano eseguite le opportune periodiche verifiche di sicurezza e gli audit;
- fornire opportune istruzioni agli incaricati.

Il Responsabile si impegna, altresì, a proteggere fisicamente e conservare i supporti portatili che contengano i dati che tratta per conto del Titolare, assicurandosi che l'accesso agli stessi sia permesso solo al personale autorizzato, e si obbliga a adottare e implementare sui propri sistemi e sui sistemi gestiti per il Titolare le misure tecniche e organizzative di sicurezza (art. 32 del GDPR), con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare stesso. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio di propri funzionari a ciò delegati presso i locali del Responsabile o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni. Inoltre, il Titolare potrà effettuare audit anche utilizzando auditor di terze parti. In alternativa a quanto sopra previsto, in caso di accordo di volta in volta assunto con il Titolare, il Responsabile può fornire a quest'ultimo copie delle relative certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle misure di cui alla presente nomina. Qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente articolo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile, fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

MANLEVA - Il Responsabile terrà indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile stesso degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile o delle disposizioni contenute nella presente nomina. Il Responsabile non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso dovesse sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per lo svolgimento dell'attività, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto in relazione al presente incarico di Responsabile del trattamento.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - La presente nomina e/o qualsiasi reclamo, pretesa e/o rivendicazione derivante da essa e/o in relazione ai soggetti di cui a essa è regolata dalla legge italiana. Si stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale di Trieste per qualsiasi controversia derivante dalla presente nomina. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente nomina, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 10 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati

all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) CIG B08085412D**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 11 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle

spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice**.**
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.

4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15– MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

ART. 16 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il Responsabile Unico del Progetto è il/la dott.ssa Grazia Dall'Acqua responsabile dell'Ufficio Valorizzazione Risorse Umane e Benessere.

ART. 18 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento e dal Patto di Integrità approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 19 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 20 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Sirica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI: Preventivo di offerta di data 8/2/2024.

PER ACCETTAZIONE

L'APPALTATORE

Udine, 08/02/2024

PREVENTIVO NR.: PRE2023-000489

Spett. le

Area Science Park

Alla c.a.

Gabriele Persi

OGGETTO: Offerta economica per corso di formazione su Microsoft Power Apps e Power Automate

Come da Vs. gentile richiesta, si trasmette il preventivo per quanto in oggetto.

INDICE

1. INTRODUZIONE 2
2. ESIGENZE FORMATIVE 3
3. OGGETTO E DESTINATARI DEL CORSO 3
4. PERIODO E CALENDARIO 3
5. PROGRAMMA DEL CORSO 3
6. LOGISTICA DEL CORSO 3
7. OFFERTA ECONOMICA 4
8. CONDIZIONI DI RISERVATEZZA 5
9. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 5
10. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 6
ALLEGATO 1 – AUTORIZZAZIONE MARKETING 7

1. INTRODUZIONE

BeanTech S.r.l. è un'azienda informatica che opera su sei aree di business:

INFRASTRUCTURE & SERVICE – Soluzioni on edge, on prem, on cloud e ibride, sicure e scalabili, che permettono di aumentare l'affidabilità e ridurre i costi del proprio sistema informativo aziendale.

SMART FACTORY – Soluzioni di Industrial IoT per l'acquisizione, il monitoraggio e l'analisi real time dei dati di macchine e/o impianto, in grado di predire i comportamenti anomali, monitorare la qualità del prodotto, supervisionare la manutenzione, ottimizzare il processo produttivo e i consumi energetici.

OPERATIONS MANAGEMENT – Soluzioni e strumenti progettati per supportare tutti i processi operativi della filiera produttiva, al fine di aumentare le prestazioni dell'impianto, valorizzando efficienza, flessibilità e velocità di risposta.

AI FOR INDUSTRY – Soluzioni industriali per il manifatturiero, basate su integrazione tra Automazione, Machine Vision e algoritmi di Intelligenza Artificiale, per migliorare l'efficienza della produzione, il controllo qualità e l'innovazione di processo.

BUSINESS PROCESS – Soluzioni integrate di comunicazione, collaborazione e condivisione per migliorare e automatizzare i processi aziendali e la gestione del Cliente.

DATA ANALYTICS – Soluzioni di Advanced Data Analytics e attività di consulenza per rispondere a diverse esigenze di business e trasformare i dati in informazioni fruibili da qualsiasi device, disponibili in modalità on prem e in cloud.

Ulteriori informazioni aziendali sul sito www.beantech.it

2. ESIGENZE FORMATIVE

Area Science Park (d'ora in avanti "cliente") ha espresso la necessità di frequentare il corso di formazione Microsoft Power Apps e Power Automate.

3. OGGETTO E DESTINATARI DEL CORSO

Il Corso Microsoft Power Apps e Power Automate è mirato all'approfondimento degli strumenti Microsoft Power Apps e Power Automate, che consentono di creare applicazioni aziendali e automatizzare i flussi di lavoro, al fine di risolvere particolari problematiche o processi, senza la necessità di scrivere codice.

Gli utenti potranno realizzare in tutta semplicità App di livello professionale ricche di funzionalità estendibili e personalizzabili, in grado di integrarsi con le applicazioni già esistenti e con dati esterni.

4. PERIODO E CALENDARIO

DATE FORMAZIONE:

Da concordare

5. PROGRAMMA DEL CORSO

PROGRAMMA 16 ORE (4 SLOT DA 4 ORE)

- Soluzioni (cosa sono e come si creano)
- Import tra ambienti
- Creazione campi
- Modifiche a moduli
- Modifiche visualizzazioni
- Gestione mappa del sito
- Business rule
- Cosa sono?
- Come si creano?
- Modelli word
- Workflow base
- Creazione di app Power Apps da modelli e sorgenti dati
- Funzionalità e controlli principali di Power Apps
- Power Automate base

6. LOGISTICA DEL CORSO

La formazione verrà erogata on line.

beanTech Srl metterà a disposizione (durante le lezioni):

- Materiale didattico per i corsisti

- Sessioni pratiche con esercitazioni
- Rilascio di attestato di frequenza da parte di beanTech

7. OFFERTA ECONOMICA

Di seguito l'offerta economica a voi riservata:

CORSO DA 16 ORE

ATTIVITÀ	PREZZO A DISCENTE	PREZZO TOTALE
Corso Power Apps/Automate - 16 ore online	**1.300,00 €**	~~3.900,00 €~~
PREZZO A VOI RISERVATO		**3.500,00 €**

I prezzi totali si intendono a classe **per un minimo di tre discenti**.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

8. CONDIZIONI DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, viene riportato sul sito beanTech, all'indirizzo:

www.beantech.it/informativa-sulla-privacy/

L'accettazione dell'offerta comporta l'accettazione anche delle Condizioni di riservatezza o Informativa sulla privacy. Si prega di prenderne visione.

9. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le Condizioni generali di fornitura vengono riportate sul sito beanTech all'indirizzo:

https://www.beantech.it/termini-e-condizioni-di-vendita

L'accettazione dell'offerta comporta l'accettazione anche delle condizioni generali di vendita. Si prega di prenderne visione.

10. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TRASFERTE	**Non previste**	
MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	**FATTURAZIONE** o Al termine del corso	**PAGAMENTO** o BB 30 GG DF FM
ONERI AGGIUNTIVI	IVA DI LEGGE	
DICITURE IN FATTURA	Qualora ai fini di poter usufruire di agevolazioni / contributi /crediti imposta sia necessario per legge inserire particolari diciture in fattura, si prega di mandare una mail con le informazioni ad amministrazione@beantech.it al momento della sottoscrizione del presente documento. In assenza di tali informazioni beanTech procederà ad una normale fatturazione.	
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	In relazione ai contratti sottoscritti in base alle condizioni generali di vendita e con riferimento a tutte le attività svolte da beanTech, salvi i casi di dolo e colpa grave, beanTech non sarà responsabile di eventuali perdite e danni diretti o indiretti conseguenti a perdita di dati, malfunzionamento o vizi dei prodotti e dei servizi ovvero interruzione dei servizi, nonché per ogni altro fatto inerente l'utilizzo dei prodotti e servizi oggetto del contratto. È espressamente esclusa ogni responsabilità di beanTech per interruzioni, per ritardi o per qualsiasi altra disfunzione che siano attribuibili a cause e fattori non riconducibili alla volontà dei medesimi come, a titolo esemplificativo, scioperi, incendi, alluvioni, provvedimenti della magistratura o legislativi. Il risarcimento eventualmente dovuto non potrà, in ogni caso, eccedere il valore del contratto relativo al prodotto o servizio che ha causato la perdita o il danno Il Cliente è tenuto alla verifica della correttezza degli elaborati ottenuti con l'utilizzo del prodotto oggetto del contratto; in particolare, qualora il prodotto includa contenuti forniti da soggetti terzi, il Cliente prende atto che tali contenuti vengono messi a disposizione da beanTech a favore del Cliente "così come sono", per cui è onere del Cliente verificarne la correttezza, essendo esclusa qualsiasi responsabilità di beantech sul punto e ferme per il resto le limitazioni di responsabilità di cui ai precedenti paragrafi.	
PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	Ai sensi della L. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e ss.mm.ii., è vietata qualsiasi utilizzazione, copia, cattura, redistribuzione, riproduzione, pubblicazione, totale o parziale e in qualsiasi forma, a scopo di lucro e non, di tutti i contenuti, ivi comprese immagini, audio e video, qualora ciò non sia preventivamente ed espressamente autorizzato dalla proprietaria esclusiva BEANTECH S.R.L.. BEANTECH S.R.L. si riserva di agire legalmente qualora i suddetti diritti vengano violati.	
REGISTRAZIONE LEZIONI	Non prevista	
VALIDITÀ DELL'OFFERTA	**28/02/2024**	
RIFERIMENTO COMMERCIALE	**VERSOLATTO TAMARA** (tamara.versolatto@beantech.it)	

FIRMA PER ACCETTAZIONE	TIMBRO PER ACCETTAZIONE
Data _____ Nome Cognome _____ Firma _____	

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo cordiali saluti.

beanTech
Fabiano Benedetti

ALLEGATO 1 – AUTORIZZAZIONE MARKETING

Si autorizza beanTech Srl ad utilizzare il nome e il logo dell'azienda oggetto del presente contratto come referenza cliente, a titolo informativo e promozionale attraverso i canali aziendali e gli strumenti di comunicazione beanTech.

In qualsiasi momento il Cliente potrà richiedere al Partner di modificare o di eliminare la referenza con decorrenza dalla data della richiesta inviando una mail a marketing@beantech.it.

Per autorizzazione:

FIRMA PER ACCETTAZIONE	TIMBRO PER ACCETTAZIONE
Nome Cognome _____ Firma _____	